



Cod. Fisc. 8200171065 4 P.IVA:00619730658 Cap. 84069

CITTÀ DI ROCCADASPIDE

Medaglia di Bronzo al Merito Civile

PROVINCIA DI SALERNO

Registro Generale N° 737

del 20-07-2023

Registro Settoriale N° 40

del 20-07-2023

DETERMINAZIONE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2023 -

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21/2023 del 30/05/2023, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2023/2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 24/2023 del 20/06/2023, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 174, comma 3 del D.Lgs en. 267/2000 e degli art. 10-11 del D.Lgs n.118/2011 e succ. mod. integr., è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025, nel quale sono state stanziato le risorse per la contrattazione decentrata;
- con delibera di Giunta Comunale n. 116/2023 del 06/07/2023, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione relativo al periodo 2023/2025;

Premesso che:

- Il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, risultano suddivise in:
 - o **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;
 - o **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate, indicate dall'art. 80, CCNL 16 novembre 2022;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

Visto l'art. 8, c. 4, CCNL 16 novembre 2022 che dispone:

"4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)."

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tal risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2023;

Ricordato che la costituzione del fondo risorse decentrate stabili e variabili dell'anno 2018, comprensiva dello 0.20% del monte salari anno 2001, risulta pari a complessivi € 161.563,84 – giusta determina di settore N. 82/2018 del 08/10/2018-RG n. 902/2018 - così come determinato nell'anno 2016, nel rispetto dell'art.9, comma 2 bis), del D.L. n.78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456), della L. 147/2013, e dell'art. 1, comma 236), della L. n.285/2015. -

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2023 nel prospetto allegato al presente atto (ALL. A);

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

Rilevato inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

Vista a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato del 1° settembre 2020 ad oggetto: *"Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019"*;

Preso atto che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2023;

Determinazione AREA ECONOMICO FINANZIARIA n.40 del 20-07-2023 COMUNE DI ROCCADASPIDE

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Dato atto:

- che nella definizione delle risorse stabili per l'anno 2023:
 - non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo previste dall' art. 67, comma 2, lettere c) e h), del CCNL 21 maggio 2018 e dall' art.79, comma 1, lettera c), del CCNL 16 novembre 2022, in quanto determinerebbero un importo superiore al limite 2016;
- che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2023:
 - ✓ non vengono inserite le somme relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016), essendo prevista l'erogazione direttamente al personale dipendente (art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 – nuovo codice degli appalti);
 - ✓ sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145, relative agli incentivi per il potenziamento della riscossione dei tributi comunali sulla base dei criteri definiti nel relativo regolamento, approvato con atto giunta n.167/2019 del 12 settembre 2019;
 - ✓ sono state inserite le somme derivanti dalle quote relative agli incrementi contrattuali di cui al comma 1, lettera b), di competenza degli anni 2021 e 2022 – una tantum – art. 79, comma 5, del CCNL 16 novembre 2022;

Rilevato che l'art. 80, c. 1, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 nell'ammontare complessivo pari ad € 186.507,43, come da prospetto "Fondo risorse decentrate - anno 2023, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. A);

Evidenziato che non sono ancora esattamente conosciute le economie dell'anno 2022 da riportare sul 2023, poiché non tutte le indennità di competenza dei dipendenti sono state erogate alla data odierna;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 01/2023 – prot. n. 244/2023 del 02/01/2023 con cui veniva conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile dell'Area Economico/finanziaria e, riconosciuta la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il CCNL – Comparto Funzioni locali - 16 novembre 2022;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2023, da destinare nell'anno 2023 agli utilizzi previsti di cui all'art.80 del CCNL 16.11.2023, nell'importo di € 186.507,43, secondo la tabella allagata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale (ALL. A).
2. di elencare il calcolo del differenziale degli incrementi stipendiali, di cui all'art. 79, comma 1, lett. d), del CCNL 16.11.2023 – tabella predisposta dall' ARAN – CFL 174 - (ALL.B).
3. di elencare il calcolo differenziali di cui all' art. 79, comma 1bis, CCNL 16.11.2023 – parere ARAN – CFL 175 - (ALL.C), senza procedere alla data del 01.04.2023 all'incremento del fondo dell'anno 2023, non essendoci personale in servizio assunto con il profilo professionale in B3 o D3.
4. Di considerare quale parte integrante la relazione tecnico illustrativa sulla costituzione del fondo così come definito nel modello della Ragioneria dello Stato.
5. di dare atto che l'importo delle risorse accessorie dell'anno 2023, costituite dal fondo delle risorse decentrate, dal valore a bilancio stanziato per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e dell'importo del lavoro straordinario, al netto delle risorse escluse, non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, precisando che l'aumento o diminuzione del fondo salario accessorio è coerente con le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, D.L. 34/2019, così come indicato nella Conferenza Stato città del 11/12/2019, e che, di conseguenza, gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023-2025, tenuto conto che l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziato e non impegnate nell'esercizio 2023 esclusivamente dalla data della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo entro il 31 dicembre del corrente anno.

Determinazione AREA ECONOMICO FINANZIARIA n.40 del 20-07-2023 COMUNE DI ROCCADASPIDE

6. di dare atto altresì che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2023 da destinare alla contrattazione decentrata integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 16.11.2023, per gli utilizzi previsti dall'art. 80, comma 2, del CCNL 16.11.2023, ammontano ad € 159.300,96, al netto delle seguenti somme:
- € 18.189,42, parte stabile destinate al costo storico delle progressioni economiche orizzontali;
 - € 9.017,05, parte stabile destinate al costo dell'indennità di comparto a carico del fondo;
7. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U. anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato.
8. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2023 sul sito istituzionale dell'ente nella Sezione Amministrazione Trasparente-Personale-Contrattazione Integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgds. 33/2013 e ss.mm.ii..

Resp. Proc.
Vincenzo IULIANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Luigi BELLISSIMO

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI ROCCADASPIDE (SA)		ALLEGATO A		
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023				
DESCRIZIONE	2018	2022	2023	
Risorse stabili				
Unico importo del fondo salario accessorio consolidato anno 2017 - Risorse di cui all'art.67, comma 1, del CCNL	161.564,00	161.564,00	161.564,00	
Quota di Euro 83,20 per personale in servizio al 31.12.2015 - Art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 2016-2018	-	3162,00	3162,00	
Differenziali posizioni di sviluppo - Art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 2016-2018	4103,00	4103,00	4103,00	
Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale (Art. 79, comma 1, lettera c), del CCNL 16.11.2022)	-	-	-	
Importo annuo pari ad €. 84,50 per il personale in servizio al 31.12.2018 - Art. 79, comma 1, lettera b) CCNL 16.11.2022 - dipendenti n.33X84,50= €. 2.788,50	-	-	2788,50	
Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali - (Art. 79, comma 1, lettera d), del CCNL 16.11.2022) - Tabella predisposta dall'ARAN "CFL174" -	-	-	1754,35	
Quota risorse a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1(dal 1° Aprile 2023, entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale- Art. 79, comma 1-bis del CCNL 16.11.2022- (ARAN CFL175)	-	-	-	
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'	46.728,00	46.728,00	46.728,00	
AUMENTO-DIMINUZIONE FONDO - Art.32, comma 2, d.l. 34/2019	-	-	-	
<i>Totale Risorse stabili</i>	212.395,00	215.557,00	220.099,85	
Risorse variabili soggette al limite				
Risorse di cui all' Art. 67, comma 3, lettere f), del CCNL 21.05.2018- Incentivi messi notificatori- (Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022)	-	-	-	
Integrazione 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997 - (Art.15, comma 2, del CCNL 01.04.1999 - Art. 79, comma 2, lettera b), del CCNL 16.11.2022)	-	-	-	
Risorse finalizzate ad adeguare disponibilità del fondo, ricomprese le risorse di cui all'Art. 98, comma 1, lettera c) - (Art. 79, comma 2, lettera c), del CCNL 16.11.2022)	-	-	-	
Risorse destinate all'incentivazione del personale della polizia locale ai sensi dell'art. 208, comma 5 bis, del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (codice della strada)	-	-	-	
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	-	-	-	
<i>Totale Risorse variabili soggette al limite</i>	0,00	0,00	0,00	
Risorse variabili NON soggette al limite				
Economie fondo anno precedente - (Art. 80, comma 1, ultimo periodo, del CCNL 16.11.2022)	-	-	-	
Eventuali somme residue, dell'anno precedente, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario, di cui all'art. 14 CCNL 01.04.1999(Art.79, comma 2, lettera d),CCNL 16.11.2022)	-	-	-	
Incentivi per funzioni tecniche di cui all' art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016, come indicato anche dalla Corte dei Conti - Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/2018 (Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022)	-	18896,45	-	
Compensi professionali agli avvocati dipendenti, con sentenza favorevole e recupero delle spese legali a carico delle controparti di cui all'art. 9, del decreto legge n.90/2014, come indicato anche dalla Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 51/2011(Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022)	-	-	-	
Compensi ISTAT come indicato dalla circolare MEF-RGS n. 16/2012 e dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 13/2015 (Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022)	-	-	-	
Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi di cui all' art. 43 della legge n. 449/1997, come indicato dalle circolari MEF-RGS n. 11/2011 e n. 16/2012 (Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022)	-	-	-	
Fondi di derivazione dell' Unione Europea, come indicato dalla circolare MEF-RGS n. 16/2012, ivi compresi quelli del PNRR- (Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022)	-	-	-	
Le economie derivanti dai Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98/2011 - Legge n.111/2011 - Corte dei Conti Sezione delle Autonomie N. 2/2013 - N.34/2016 (Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022)	-	-	-	
Prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi di cui all'art. 22, comma 3 bis, del decreto legge n. 50/2017 (Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022)	-	-	-	
Risorse derivante dal recupero evasione IMU-TARI - Art. 1, comma 1091, Legge n. 145/2018 (Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022)	-	7558,58	7558,58	
Risorse che affluiscono al fondo per la contrattazione Integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate - Corte dei Conti Regionale Liguria n. 51/2020(Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022)	-	-	-	
Quote eccedenti le riscossioni dei proventi del codice della strada (decisione n. 5/2019 Corte dei Conti Sezione Autonomie) - Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022	-	-	-	
Incremento risorse in attuazione dell'art. 1, comma 604, Legge n. 234/2021 - max 0,22% Monte Salari anni 2018 (Art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022)	-	-	-	
Risorse derivanti dall'art. 32, comma 40, del D.l. n.269/2003 convertito nella legge n. 326/2003 - attività istruttoria per il condono edilizio	-	-	-	
Risorse variabili ed una tantum derivanti dalle quote relative agli incrementi contrattuali di cui al comma 1, lettera b), di competenza degli anni 2021 e 2022 - (Art. 79, comma 5, del CCNL 16.11.2022)	-	-	5,577	
Risorse variabili ed una tantum derivanti dalle quote relative agli incrementi contrattuali di cui al comma 3, di competenza dell' anno 2022 - Art. 79, comma 5, del CCNL 16.11.2022)	-	-	-	
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	-	26.455,03	13.135,58	
TOTALE RISORSE VARIABILE	-	26.455,03	13.135,58	
TOTALE	212.395,00	242.012,03	233.235,43	

RIP

?

OK

Comune di Roccadaspide Prot. n. 0015333 del 01-08-2023 partenza

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	212.395,00	215.557,00	220.099,85
Importi fuori dal limite (d.l. semplificazioni) - CCNL 2016-2018 e CCNL 2019-2023	4.103,00	7.265,00	11.807,85
Limite pro capite soggetto al d.l.34/2019	208.292,00	208.292,00	208.292,00
TOTALE DEPURATO DEL FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	165667,00	195284,03	186507,43
Personale al 31/12/2018*	33,00		
Personale al 31/12/2023 - calcolato quale semisomma o per cedolini	24,00		
Personale medio (se inferiore si conta il personale presente al 31/12/2018)	33,00		
Importo fondo pro capite al 31/12/2018	6.311,88		208.292,00
Fondo pro capite al 31/12/2023	6.311,88		208.292,00

(*) Secondo il MEF per il calcolo pro capite va considerato anche il personale a tempo determinato, mentre per il D.L.34/2019, l'incremento riguarda solo il personale a tempo indeterminato.

**DIFFERENZIALE DEGLI INCREMENTI STIPENDIALI - Art. 79, comma 1, lett. d), CCNL 16 novembre 2022 -
(TABELLA PREDISPOSTA DALL' ARAN - CFL174)**

COMUNE DI ROCCADASPIDE (SA)

ALLEGATO B

POSIZIONE ECONOMICA	1	2	3	4 = (2-3)	5= (4X13)	6= (5X1)
		INCREMENTO A	INCREMENTO A			
	UNITA' DI PERSONALE AL 01/01/2021	REGIME PREVISTO PER LA POSIZIONE ECONOMICA DECORRENTI DAL 01/01/2021	REGIME PREVISTO PER LA POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE DAL 01/01/2021	DIFFERENZA MESE	DIFFERENZA ANNO	SOMME
						CHE
						INCREMENTANO IL FONDO
D7*	0	104,28	83,80	20,48	266,24	0,00
D7	0	104,28	72,80	31,48	409,24	0,00
D6*	0	97,50	83,80	13,70	178,10	0,00
D6	0	97,50	72,80	24,70	321,10	0,00
D5*	0	91,20	83,80	7,40	96,20	0,00
D5	0	91,20	72,80	18,40	239,20	0,00
D4*	0	87,30	83,80	3,50	45,50	0,00
D4	1 ✓	87,30	72,80	14,50	188,50	188,50
D3*	0	83,80	83,80	0,00	0,00	0,00
D3	1 ✓	83,80	72,80	11,00	143,00	143,00
D2	0	76,40	72,80	3,60	46,80	0,00
D1	2 ✓	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00
C6	3 ✓	92,65	66,90	25,75	334,75	1004,25
C5	0	75,40	66,90	8,50	110,50	0,00
C4	0	72,70	66,90	5,80	75,40	0,00
C3	0	70,50	6,90	63,60	826,80	0,00
C2	0	68,50	66,90	1,60	20,80	0,00
C1	2 ✓	66,90	66,90	0,00	0,00	0,00
B8*	0	89,51	62,70	26,81	348,53	0,00
B8	0	89,51	59,30	30,21	392,73	0,00
B7*	0	68,40	62,70	5,70	74,10	0,00
B7	0	68,40	59,30	9,10	118,30	0,00
B6*	0	65,90	62,70	3,20	41,60	0,00
B6	0	65,90	59,30	6,60	85,80	0,00
B5*	0	64,70	62,70	2,00	26,00	0,00
B5	0	64,70	59,30	5,40	70,20	0,00
B4*	0	63,70	62,70	1,00	13,00	0,00
B4	0	63,70	59,30	4,40	57,20	0,00
B3*	0	62,70	62,70	0,00	0,00	0,00
B3	3 ✗	62,70	59,30	3,40	44,20	132,60
B2	0	60,30	59,30	1,00	13,00	0,00
B1	0	59,30	59,30	0,00	0,00	0,00
A6	0	84,58	56,10	28,48	370,24	0,00
A5	0	60,40	56,10	4,30	55,90	0,00
A4	0	59,10	56,10	3,00	39,00	0,00
A3	11 ✓	58,10	56,10	2,00	26,00	286,00
A2	0	56,90	56,10	0,80	10,40	0,00
A1	0	56,10	56,10	0,00	0,00	0,00
TOTALE	23				TOTALE	1754,35

**CALCOLO DIFFERENZIALI DA INSERIRE NEL FONDO DOPO IL 01.04.2023 - Art. 79, comma 1bis, CCNL 16 novembre 2023
(ARAN CFL 175)**

COMUNE DI ROCCADASPIDE (SA)

ALLEGATO. C

Fino al 31/03/2023

	X 13 mensilità						
	Importo B3	B4	B5	B6	B7	Posizioni di sviluppo	
Stipendio tabellare B3 per 13 mensilità	21.745,62	21.745,62	21.745,62	21.745,62	21.745,62	21.745,62	b1 20.620,72
Posizione di sviluppo per 13 mensilità		315,82	671,05	1.064,94	1.919,10	21.745,62	b3 21.745,62
Totale a bilancio	21.745,62	22.061,44	22.416,67	22.810,56	23.664,72		b4 22.061,44
							b5 22.416,67
							b6 22.810,56
							b7 23.664,72

Dal 01/04/2023

	Posizioni di sviluppo						
	Importo B1	B4	B5	B6	B7		
Tabellare Area operatori esperti per tredici mensilita	20.620,72	20.620,72	20.620,72	20.620,72	20.620,72	20.620,72	
Posizione di sviluppo	0,00	315,82	671,05	1.064,94	1.919,10	20.620,72	
Totale a bilancio	20.620,72	20.936,54	21.291,77	21.685,66	22.539,82	22.539,82	
Differenziale B1 - B3 per 13 mensilità al fondo	1.124,90	1.124,90	1.124,90	1.124,90	1.124,90	1.124,90	

Fino al 31/03/2023

	Posizioni di sviluppo						
	Importo D3	D4	D5	D6	D7		
Stipendio tabellare D3 per 13 mensilità	28.766,51	28.766,51	28.766,51	28.766,51	28.766,51	28.766,51	d1 25.146,71
Posizione di sviluppo per 13 mensilità		1.188,40	2.476,24	4.632,88	6.322,88	28.766,51	d3 28.766,51
Totale a bilancio	28.766,51	29.954,90	31.242,75	33.399,38	35.089,38		d4 29.954,90
							d5 31.242,75
							d6 33.399,38
							d7 35.089,38

Dal 01/04/2023

	Posizioni di sviluppo						
	Importo D1	D4	D5	D6	D7		
Tabellare Area funzionari + EQ per tredici mensilita	25.146,71	25.146,71	25.146,71	25.146,71	25.146,71	25.146,71	
Posizione di sviluppo	0,00	1.188,40	2.476,24	4.632,88	6.322,88	25.146,71	
Totale a bilancio	25.146,71	26.335,11	27.622,95	29.779,59	31.469,59	31.469,59	
Differenziale D1 - D3 per 13 mensilità al fondo	3.619,80	3.619,80	3.619,80	3.619,80	3.619,80	3.619,80	

	A regime		Anno 2023	
	N. personale	Importo	Totale	a bilancio al fondo
Importo al fondo dal 01/04/2023 e a regime	0	1.124,90	0,00	0,00
Personale inquadrato nella categoria B3 di ingresso	0	3.619,80	0,00	0,00
Personale inquadrato nella categoria D3 di ingresso	0		0,00	0,00
Totale da inserire a fondo			0,00	0,00

COMUNE DI ROCCADASPIDE
COSTO STORICO P.E.O. ANNO 2023

CATEGORIA	NUMERO DIPENDENTI	RETRIBUZIONE TABELLARE DELLA POSIZIONE ECONOMICA IN GODIMENTO	RETRIBUZIONE TABELLARE INIZIALE DELLA CATEGORIA	DIFFERENZA	RATEO TREDICESIMA	COSTO P.E.O.	NUMERO DIPENDENTI	COSTO TOTALE P.E.O.
A3	9	€ 18.653,28	€ 18.044,37	€ 608,91	€ 50,74	€ 659,65	9	€ 5.936,87
B1*	5	€ 19.034,51	€ 19.034,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	5	€ 0,00
B3	3	€ 20.072,88	€ 19.034,51	€ 1.038,37	€ 86,53	€ 1.124,90	3	€ 3.374,70
C1	2	€ 21.392,87	€ 21.392,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2	€ 0,00
C6	2	€ 24.655,00	€ 21.392,87	€ 3.262,13	€ 271,84	€ 3.533,97	2	€ 7.067,95
D1	0,83	€ 23.212,35	€ 23.212,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,83	€ 0,00
D1	2	€ 23.212,35	€ 23.212,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2	€ 0,00
D3	0,5	€ 26.553,70	€ 23.212,35	€ 3.341,35	€ 278,45	€ 3.619,80	0,5	€ 1.809,90
								€ 18.189,42

* Personale part-time al 33% (dodici ore settimanali)

COMUNE DI ROCCADASPIDE**COSTO STORICO INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO ANNO 2023**

CATEGORIA	NUMERO DIPENDENTI	INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	INDENNITA' DI COMPARTO X 12 MENSILITA' X NUMERO DIPENDENTI
A	9	€ 29,31	€ 3.165,48
B	3	€ 35,58	€ 1.280,88
B	1,65	€ 35,58	€ 704,48
C	4	€ 41,46	€ 1.990,08
D	2	€ 46,95	€ 1.126,80
D	0,5	€ 46,95	€ 281,70
D	0,83	€ 46,95	€ 467,62
			€ 9.017,05

Parere dell'Organo di Revisione

Verbale n. 18 del 31/07/2023

L'Organo di Revisione dell'Ente Comune di Roccadaspide

Vista la richiesta di parere pervenuta il 21/07/2023 Prot. n. 14745 avente per oggetto "Costituzione fondo per le risorse decentrate da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività -Anno 2023";

Visto il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023-2025;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48, D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto lo Statuto il Regolamento di contabilità;

Premesso

- 1) che l'art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- 2) che l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;
- 3) che in applicazione dell'articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- 4) che, come risulta dalla determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 40 del 20/07/2023 il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;
- 5) che le risorse decentrate trovano copertura nel macroaggregato del personale del bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

Rilevato

- a) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- b) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

Verificato nel dettaglio

il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 così come evidenziato dal

Responsabile del servizio finanziario;

il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

Attesta

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

Addl 31/07/2023

L'Organo di Revisione



